SCHEDA TECNICO-ISTITUZIONALE

Articolo 211 del Codice Doganale dell’Unione (Regolamento UE n. 952/2013)

Oggetto

L’articolo 211 del Codice Doganale dell’Unione disciplina il rilascio delle autorizzazioni necessarie per l’utilizzo dei regimi doganali speciali, costituendo il principale fondamento giuridico per l’attivazione di strumenti di competitività logistica e industriale all’interno di una Zona Franca Doganale.

Finalità della norma

La disposizione mira a garantire che le merci sottoposte a regimi speciali siano gestite in condizioni di piena tracciabilità, sicurezza e controllo doganale, assicurando nel contempo la competitività delle imprese operanti nel territorio dell’Unione Europea.

Regimi speciali interessati

L’autorizzazione prevista dall’articolo 211 è richiesta per:

- Deposito doganale;
- Perfezionamento attivo;
- Perfezionamento passivo;
- Uso finale;
- Ammissione temporanea;
- Altri regimi speciali previsti dalla normativa unionale.

Condizioni per il rilascio dell’autorizzazione

1. Stabilimento nel territorio doganale dell’Unione

Il richiedente deve essere stabilito nel territorio doganale dell’Unione Europea, salvo specifiche deroghe previste dalla normativa.

2. Affidabilità dell’operatore

L’operatore deve dimostrare affidabilità fiscale, doganale e finanziaria, garantendo il corretto adempimento degli obblighi derivanti dal regime richiesto.

3. Controllabilità delle operazioni

L’Autorità Doganale deve poter esercitare una vigilanza efficace sulle merci e sulle operazioni senza sostenere costi amministrativi sproporzionati.

4. Sistemi di tracciabilità

Devono essere disponibili sistemi contabili e informatici idonei a garantire:

- identificazione delle merci;

- localizzazione delle merci;
- monitoraggio delle movimentazioni;
- disponibilità immediata dei dati per i controlli ADM.

5. Rispetto delle condizioni economiche

Nei casi previsti dalla normativa, deve essere dimostrato che l'autorizzazione non arrechi pregiudizio sostanziale agli interessi economici dei produttori dell'Unione.

Applicazione al Progetto "Zona Franca Doganale del Porto di Gaeta"

L'articolo 211 rappresenta il presupposto normativo per l'autorizzazione delle attività economiche che potranno svilupparsi all'interno della Zona Franca Doganale di Gaeta.

In particolare, la proposta progettuale dovrà dimostrare:

- delimitazione fisica e controllata dell'area;
- presenza di sistemi di videosorveglianza e controllo accessi;
- interoperabilità informatica con ADM;
- procedure di tracciabilità delle merci;
- presenza di operatori economici qualificati;
- sostenibilità economica e logistica del progetto.

Valore strategico per la ZLS Lazio

L'applicazione dell'articolo 211 CDU consente di integrare i vantaggi della Zona Logistica Semplificata con quelli dei regimi doganali speciali, favorendo:

- attrazione di investimenti nazionali ed esteri;
- sviluppo della logistica internazionale;
- incremento dei traffici marittimi;
- insediamento di attività manifatturiere e di trasformazione;
- creazione di occupazione qualificata;
- rafforzamento del ruolo del Porto di Gaeta quale piattaforma logistica del basso Lazio e del Tirreno centrale.

Conclusioni

L'articolo 211 CDU costituisce la base giuridica per il riconoscimento operativo dei regimi doganali speciali che rendono concretamente funzionale una Zona Franca Doganale. La conformità del progetto del Porto di Gaeta ai requisiti previsti dalla norma rappresenta un elemento essenziale per il rilascio delle autorizzazioni da parte dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e per il pieno sviluppo delle potenzialità della ZLS Lazio.